

C O P I A



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 16 Reg. Delib.

Del 19-05-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

O G G E T T O

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (SENTENZA N. 109/2017 CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO). LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A PAVIOLA G., PASQUATO L., BORINA F., GUZZO L., CHILLON M., MION M., SPADOT R., VERONESE D., TODESCHINI T., RIVA M., BEGHIN S., BORGATO S.

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze, previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei signori:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| BISATO LUIGI | Presente |
| BORINA FABIO | Presente |
| CABBIA FIORIN RAFFAELLA | Presente |
| PARPAIOLA MARCO | Presente |
| PELLEGRINO FEDERICA | Presente |
| BERNARDO SILVIA | Presente |
| TISATO SOFIA | Presente |
| GALIAZZO PIETRO | Presente |
| CAMPORESE ANDREA | Presente |
| ZAMPIERI ALESSIA | Presente |
| MASETTO GIUSEPPE | Presente |
| ZOTTI GIOVANNI | Presente |
| CARRARO GIOVANNA | Presente |
| BANO MARCELLO | Presente |
| CANNISTRACI NICOLA | Presente |
| CELIN RICCARDO | Presente |
| LISI GIORGIO | Presente |

Partecipano alla seduta gli assessori extraconsiliari STIEVANO SIMONE

Partecipa alla seduta il Sig. Balestrini Dott.Ssa Raffaella in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. BISATO LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

CABBIA FIORIN RAFFAELLA.

GALIAZZO PIETRO.

CARRARO GIOVANNA.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

DISCUSSIONE:

I Punti all'ordine del giorno 3-4-5-6 vengono trattati almeno in termini di discussione tutti assieme poi andremo al voto separato.

Ricordo a tutto il Consiglio Comunale che i Consiglieri Comunali della precedente amministrazione, anzi di due amministrazioni fa, erano state oggetto di un esposto alla Corte dei Conti a seguito del quale il Procuratore generale della Corte dei Conti aveva iniziato un procedimento che aveva portato il processo davanti alla corte stessa.

In entrambi i procedimenti uno denominato Collizzolli e l'altro Polo Scolastico tutti gli amministratori del Comune sono stati assolti dal giudizio di responsabilità sia in primo che in secondo grado. Per questi due procedimenti già nel 2014 il Consiglio si era espresso per il riconoscimento di parte delle spese legali sostenute personalmente da tutti i soggetti coinvolti in quanto le sentenze stesse della corte dei Conti avevano così stabilito. In un caso 7.330,30 euro nell'altro 24.159,00 in una delle due, e nella successiva circa 40.000,00 euro quindi per un totale di circa 54.000,00 euro.

La sentenza, denominata Collizzolli ha portato il giudice a confermare la sentenza di primo grado, in quanto la quota di plusvalore effettivamente prelevata dal Comune di Noventa Padovana nel caso di specie, pari al 76 per cento era ben superiore a quanto prelevato generalmente da altre amministrazioni in casi simili. Quindi di fatto la corte ha ritenuto corretta l'attività svolta dal consulente tecnico e quindi non ha rilevato alcun *vulnus* nel contraddittorio, ritenendo congrui gli esiti peritali fatti dal giudice di primo grado. In questo caso sto parlando del Polo Scolastico.

Vado a leggere quanto ha stabilito il collegio giudicante. Il collegio ritiene convincenti le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, Consulente tecnico d'Ufficio.

In sostanza e conclusivamente si ritiene che non si sia verificato alcun documentato danno erariale a nocimento del Comune di Noventa Padovana.

Collizzoli. La procura aveva sostenuto che il giusto prezzo di mercato che l'imprenditore avrebbe dovuto corrispondere all'amministrazione Comunale in applicazione all'articolo 6 Bis del nostro regolamento edilizio era pari a 229,00 euro per mc.

In luogo dei 100 euro per mc. riconosciuto dal Comune in base alle tabelle ICI.

Alla sentenza di primo grado è stato presentato appello dal procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale del Veneto e la corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che il Comune di Noventa Padovana abbia correttamente operato mantenendo un giusto equilibrio della collettività e quello della ditta lottizzante.

Il valore dell'area urbanizzata è pari a 255,00 euro mc. e detratti i costi di urbanizzazione, l'utile, le spese tecniche ed interessi, si è giunti ad individuare in 186,00 euro mq. il valore dell'area da urbanizzare.

Il plusvalore totale dell'area è stato individuato in 1.116.000,00 euro tratto dal prodotto della cubatura aggiunta 6.000 mc. e il valore unitario pari a 186,00 mc.

La quota di plusvalore spettante alla pubblica amministrazione è così risultata pari a 848.000 euro, questo era per Collizzolli.

Per il polo scolastico, la questione riguardava la permuta di un terreno edificabile di mq 6.000 con uno limitrofo di 22.000 mq agricolo, ma divenuto poi area destinata alla scuola; secondo la procura inizialmente, ciò avrebbe comportato un danno per l'amministrazione, vi è poi stata la verifica e il Comune ha sempre sostenuto che i due valori fossero equivalenti e così operando ha anche evitato i rischi, i tempi tecnici e i costi dell'esproprio, forse staremmo ancora qua a parlare di fare la scuola se non fosse stata messa in atto questa iniziativa. La Corte dei Conti ha incaricato un consulente tecnico d'ufficio che ha concluso per l'insussistenza del danno in quanto ha ritenuto che il valore dell'area edificabile non urbanizzata in quanto non c'erano servizi a rete, parcheggi, reti fognarie, elettricità ed acquedotto, era quantificabile nella misura di 952.969 euro. La stima che aveva fatto l'ufficio tecnico in precedenza che aveva portato a considerare lo stesso valore per i 6.000 mq edificabili con i 22.000 mq che poi sono stati destinati per l'edilizia scolastica era di 1.080.000 euro. Quindi riassumendo il 1.080.000 euro, la stima del tecnico di base nominato dal giudice ha sentenziato 952.969 euro per i 6.000 mq ceduti e 1.206.000 euro per i 22.000. Abbiamo procurato

un vantaggio all'ente di più di 300.000 euro. Quindi grazie ai proponenti ci siamo fatti qualche anno sulla graticola ma ne siamo usciti tutti straordinariamente in piedi a testimoniare il buon operato che abbiamo fatto per questo ente e per i nostri cittadini.

Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g. di questo argomento è il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) d. lg.vo 267/2000 sentenza n. 109/2017 della Corte dei Conti sez. III giurisdizionale centrale d'appello.

Liquidazione spese legali a: Paviola Giuseppe, Pasquato Loretta, Borina Fabio, Guzzo Luigi, Chillon Michele, Mion Marco, Spadot Riccardo, Veronese Daniela, Todeschini Tommaso, Riva Marilena, Beghin Sandro e Borgato Silvano. Il Segretario Comunale, il Tecnico Comunale e tutti i Consiglieri che avevano votato quella delibera relativa al polo scolastico.

In questo caso spiego la scansione dei 4 punti all'o.d.g. relativi alla stessa tematica.

Il cons. Carraro: nel caso in cui nei fatti ci fosse un dipendente della pubblica amministrazione convenuto in giudizio da parte di un cittadino pienamente assolto, in questo caso anche qui non c'è l'obbligo da parte dell'amministrazione di corrispondergli le spese? In questo caso immagino che l'Amministrazione in Comune ha un'assicurazione che copre queste spese. Mi sembra anche che la normativa abbia nella sostanza equiparato il dipendente pubblico all'Amministratore, prevedendo la possibilità da parte dell'Ente pubblico di assicurare l'Amministratore per annessi e connessi dell'attività che vanno a svolgere. Chiedo abbiamo questa assicurazione? L'Avevamo? Quindi queste spese verranno stornate?. Penso questa fosse una cosa fondamentale da dire perchè..... (interventi fuori microfono) Il dipendente è assicurato attraverso l'Ente? Esiste una tutela legale per l'Amministratore nei casi in cui vengano coinvolti in procedimenti e poi assolti? Perchè comunque poi è sempre il cittadino che paga anche per errori che non dipendono dal cittadino.

(Risposta del Segretario fuori microfono)

Siccome il d. lg.vo 78/2015 dice che gli enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, chiedo esiste questa assicurazione, al tempo non era forse il caso di farla?.

(Intervento Segretario e Sindaco fuori microfono.....)

Il Segretario precisa che, al di là delle spese legali, in questo caso si parla di danno erariale che non potrà mai essere assicurato.

Il Sindaco precisa che da un pò di anni, l'assicurazione viene pagata personalmente da ogni consigliere/assessore e non dall'ente, non può l'Ente pagare l'assicurazione.

Le posso assicurare che ci è costata 10.000 euro a testa.

Il cons. Carraro: chiede se il Comune ha la possibilità di valutarlo per il futuro.

(Voci fuori microfono)

Il Sindaco precisa che ai consiglieri è costata oltre una bella cifra, notti insonni, ma è andato tutto bene.

Si procede alla votazione del punto 3: favorevoli 12, astenuti 5.

I.E. Fav. 12 astenuti 5.

(esce dall'aula il Sindaco, presiede il Consiglio il Vice Sindaco, ass. Fabio Borina)

Il vice Sindaco mette alla votazione il punto 4 all'o.d.g. relativo alle spese legali del Sindaco Luigi Bisato: fav. 11 ast. 5 (Carraro, Bano, Cannistraci, Celin, Lisi) . I.E. Fav. 11 ast. 5 (Carraro, Bano, Cannistraci, Celin, Lisi).

(Rientra il Sindaco)

Il Sindaco: mette a votazione il punto 5 all'o.d.g. relativo alla liquidazione delle spese legali a: Borina, Guzzo, Mion, Riva, Spadot, Todeschini, Veronese, Paviola e Beghin.

(esce l'ass. Borina)

fav. 11 astenuti 5 (Carraro, Bano, Cannistraci, Celin, Lisi). I.E. Fav. 11 ast. 5 (Carraro, Bano, Cannistraci, Celin, Lisi) .

Il Sindaco e il Segretario precisano per correttezza di ripetere la votazione del punto 3 all'o.d.g. mentre è fuori dall'aula l'ass. Borina (parte interessata)

Il Consiglio approva all'unanimità.

Si ripete pertanto la votazione del punto 3 all'o.d.g.: fav. 11 ast. 5 (Carraro, Bano, Cannistraci,

Celin, Lisi). I.E. Fav. 11 ast. 5 (Carraro, Bano, Cannistraci, Celin, Lisi).

(escono il Sindaco e il Segretario Comunale, rientra l'ass. Borina- segretario f.f. dr. Fabio Ramanzin)

Il vice Sindaco Borina: mette ai voti il punto 6 all'o.d.g. relativo alla liquidazione spese al Sindaco dr. Bisato e al Segretario dr.ssa Balestrini.

Fav. 11 e astenuti 5 (Carraro, Bano, Cannistraci, Celin, Lisi). I.E. Fav. 11 e ast. 5(Carraro, Bano, Cannistraci, Celin, Lisi) .

(rientrano il Sindaco e il Segretario Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con sentenza n. 52/2014 la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto ha rigettato la domanda di condanna nei confronti dei sotto indicati ex amministratori e/o dipendenti comunali per fatti connessi con l'espletamento dei compiti istituzionali, relativamente al procedimento V2010/000259/Min per <<Danno erariale verificatosi nel contesto dell'operazione per la realizzazione di un Polo Scolastico, attuata sfruttando aree da cedersi gratuitamente al Comune nell'ambito di un piano di lottizzazione limitrofo>> con assoluzione da ogni addebito:

Paviola Giuseppe
Pasquato Loretta
Borina Fabio
Guzzo Luigi
Chillon Michele
Mion Marco
Spadot Riccardo
Veronese Daniella
Todeschini Tommaso
Riva Marilena
Beghin Sandro
Borgato Silvano

che, per la rifusione delle spese legali, con proprie deliberazioni nn. 29, 30, 31 e 32 del 18/07/2014 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A) del D.lgs. n. 267/2000 per la somma complessiva di € 24.159,76 ;

che tale sentenza è stata gravata per appello iscritto al n. 48218 del registro di segreteria proposto dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Veneto della Corte dei Conti;

che gli interessati si sono pertanto costituiti in giudizio per il rigetto dell'appello e/o l'inammissibilità dello stesso;

che la Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello con sentenza n. 109/2017, depositata il 1 marzo 2017, si è definitivamente pronunciata ritenendo infondato l'appello proposto dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Veneto della Corte dei Conti;

che nella suddetta sentenza viene stabilito di liquidare in favore degli appellati rappresentati dai rispettivi patroni nella misura di € 2.500,00 in favore di ciascuna delle difese di Paviola Giuseppe, Borgato Silvano e Beghin Sandro e nella diversa misura di € 5.000,00 quale complessivo importo per i patroni di diversi amministratori tra cui i Sigg.ri Borina Fabio, Chillon Michele, Guzzo Luigi, Mion Marco, Pasquato Loretta, Spadot Riccardo, Veronese Daniella, Todeschini Tommaso, Riva Marilena oltre I.V.A. (ove dovuta) e C.P.A., da porre a carico del Comune di Noventa Padovana (PD);

Rilevato, dunque, che, rispetto alla configurazione giuridica del giudizio contabile, il Comune, pur non potendo essere considerato parte danneggiata nel processo, è esposto ad una soccombenza virtuale per le spese;

Dato atto che la sentenza n. 109/2017 è stata notificata a questo ente in data 03/04/2017 al prot. n. 5967 da parte dei sigg.ri interessati;

Precisato che tutta la documentazione di cui sopra è agli atti di questo ente;

Visto l'art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 543/1996, convertito nella legge n. 639/1996 che prevede che “in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'Amministrazione di appartenenza”;

Rilevato che la pronuncia alle spese di cui all'oggetto non contiene una condanna dell'Amministrazione al pagamento a favore del convenuto definitivamente prosciolto ma si limita alla mera liquidazione delle spese riconoscibili ai fini del successivo rimborso;

Dato atto che i fatti attribuiti agli amministratori e/o dipendenti indicati sono riferiti a compiti istituzionali, il procedimento si è concluso con assoluzione nel merito, non vi sono conflitti di interesse tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dai soggetti nonché il presente dispositivo garantisce la tutela di diritti facenti capo all'ente pubblico;

Dato atto che la liquidazione delle somme indicate in sentenza (onnicomprensive escluso IVA e C.P.A.) per ciascuno dei convenuti si impone in virtù della forza imperativa del provvedimento giurisdizionale;

Ritenuto quindi necessario e doveroso adempiere a quanto previsto dalla sentenza n. 109/2017 per la somma complessiva di € 15.225,60 e per quanto di seguito elencato:

| | |
|--------------------|------------|
| Paviola Giuseppe: | € 3.172,00 |
| Borgato Silvano | € 3.172,00 |
| Beghin Sandro: | € 3.172,00 |
| Borina Fabio | € 634,40 |
| Chillon Michele | € 634,40 |
| Guzzo Luigi: | € 634,40 |
| Mion Marco: | € 634,40 |
| Pasquato Loretta: | € 634,40 |
| Spadot Riccardo | € 634,40 |
| Veronese Daniella: | € 634,40 |
| Todeschini Tommaso | € 634,40 |
| Riva Marilena: | € 634,40 |

Visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.EE.LL. D. Lgs.vo 267/2000, che prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lg.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'ente;

Con voti favorevoli 11 e astenuti 5 (Carraro, Bano, Cannistraci, Celin, Lisi), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di riconoscere quale debito fuori bilancio la rifusione delle spese legali pari a complessivi € 15.225,60 così distinti:

| | |
|--------------------|------------|
| Paviola Giuseppe: | € 3.172,00 |
| Borgato Silvano | € 3.172,00 |
| Beghin Sandro: | € 3.172,00 |
| Borina Fabio | € 634,40 |
| Chillon Michele | € 634,40 |
| Guzzo Luigi: | € 634,40 |
| Mion Marco: | € 634,40 |
| Pasquato Loretta: | € 634,40 |
| Spadot Riccardo | € 634,40 |
| Veronese Daniella: | € 634,40 |
| Todeschini Tommaso | € 634,40 |
| Riva Marilena: | € 634,40 |
2. ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000, così come stabilito dalla sentenza della Corte dei Conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 109/2017 per come espresso nelle premesse.
3. Di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 450 “ Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, e atti a difesa del Comune” del bilancio di previsione 2017.
4. Di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario gli adempimenti conseguenti al presente atto.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione contabile ed alla Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto, ai sensi dell'art. 23, c. 5, della Legge n. 289 del 27.12.2002.
6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con votazione separata: favorevoli 11 e astenuti 5 (Carraro, Bano, Cannistraci, Celin, Lisi), espressi nelle forme di legge.

Pareri preliminari ai sensi dell'art. 49, comma 1 T.U. D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267

SETTORE:

UFFICIO: PERSONALE

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (SENTENZA N. 109/2017 CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO). LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A PAVIOLA G., PASQUATO L., BORINA F., GUZZO L., CHILLON M., MION M., SPADOT R., VERONESE D., TODESCHINI T., RIVA M., BEGHIN S., BORGATO S.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Noventa Padovana, 19-05-2017

Il Responsabile del servizio
F.to BALESTRINI RAFFAELLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Noventa Padovana, 19-05-2017

Il Responsabile del servizio
F.to RAMANZIN FABIO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BISATO LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to Balestrini Dott.Ssa Raffaella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della delibera viene affissa all'albo comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi al nr. 750.

Noventa Padovana, 23-06-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to RETTORE FLAVIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134 c. 3 T.U. D.LG.VO 18.8.00 n. 267 E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Il _____

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Noventa Padovana, _____

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA